

IVA

di **FRANCESCO ZUECH**

Forfetario over 100.000 euro, con rivalsa Iva, registri, Li.Pe. e DAI

Deve seguire regole e adempimenti Iva ordinari il forfetario che supera in corso d'anno la soglia di 100.000 euro. Spartiacque l'incasso del ricavo/compenso e rettifica della detrazione in dodicesimi nell'anno dello sfioramento.

Le novità della legge di Bilancio 2023 per il **regime forfetario** hanno introdotto, com'è noto, l'aumento da 65.000 a 85.000 euro della soglia di ricavi/compensi di accesso (o permanenza) al regime (soglia riferita all'anno precedente), accompagnata da una nuova **causa di uscita in corsa d'anno nel caso il contribuente percepisca più di 100.000 euro (fuoriuscita immediata)**.

Soglia a 100.000 euro senza ragguaglio - Con la **circolare 5.12.2023, n. 32/E** l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli attesi chiarimenti. La soglia di 100.000 euro rappresenta una *"fattispecie speciale"* di cessazione del regime forfetario che, a differenza di quella ordinaria (85.000 euro), va assunta **"in termini assoluti, considerando, a tal fine, i ricavi o i compensi concretamente percepiti"**. Un soggetto, persona fisica, che inizia l'attività il 1.07.2023 aderendo al regime forfetario presumendo di non superare la soglia (circ. n. 10/E/2016, par. 2.4.2) e non avendo già notizia di averla superata (risp. interpello n. 195/2019), fuoriesce con effetto dal 2024 se supera la soglia ordinaria ragguagliata (ad esempio 42.500 euro); fuoriesce immediatamente nel 2023 se supera i 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti.

Individuazione operazione da riqualificare con Iva in rivalsa - Ciò che rileva ai fini del superamento del **limite di 100.000 euro è l'incasso**. Le operazioni da assoggettare ad Iva in caso di cessazione del regime in corsa d'anno vanno quindi individuate con il **principio di cassa** (e non in base all'emissione della fattura). A tal riguardo l'Agenzia delle Entrate precisa che laddove *"l'incasso avvenga in un momento successivo all'emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini Iva sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell'anzidetta operazione"* (quella che determina lo sfioramento del limite) con integrazione (leggasi nota di variazione - art. 26, c. 1 - per addebito Iva) della fattura (già emessa in costanza di regime forfetario) alla quale l'incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente. **A partire da tale incasso rientrano nell'ordinario regime Iva (con relativo assoggettamento) tutte le successive cessioni/prestazioni non già precedentemente fatturate nonché quelle effettuate successivamente;** rimangono escluse, invece, quelle fatturate precedentemente e incassate successivamente al corrispettivo che ha comportato lo sfioramento. Nulla è stato detto in merito all'eventuale ipotesi (riconosciuta nella circolare n. 13/E/2008, par. 4.1 per l'uscita in corso d'anno dei *"minimi"*) di assolvere l'imposta attraverso il metodo dello scorporo dal corrispettivo già incassato.

Registri, Li.Pe. e dichiarazione annuale Iva - Al superamento della soglia, l'ex forfetario dovrà **misurarsi da subito con la tenuta dei registri, la liquidazione dell'Iva (e la comunicazione Li.Pe)** nonché (ad aprile successivo) con la **dichiarazione annuale Iva** in cui dovranno essere inserite *"oltre all'operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all'incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato"*. La circolare (par. 4.5) conferma che solo a far data dall'incasso che determina lo sfioramento, l'ex forfetario include **nella Li.Pe.** (e quindi nella dichiarazione annuale Iva) **gli acquisti in reverse charge** (per i precedenti rimane quindi solo l'obbligo di versare l'Iva entro il 16 del mese successivo). Per quanto riguarda i registri, la circolare (par. 3.2) consente, per le operazioni anteriori, di effettuare le annotazioni entro la presentazione della dichiarazione annuale (la precisazione attiene agli aspetti reddituali atteso che, a detti altri fini, non ci sono due diversi regimi in corsa d'anno).

Rettifica della detrazione art. 19-bis 2 - La circolare (par. 3.1.2) conferma che, con lo sfioramento dei 100.000 euro, ci si trova in presenza di un *"mutamento di regime fiscale"* (art. 19-bis.2, c. 3): conferma altresì che la **rettifica (a favore contribuente) va effettuata per tutti i beni non ammortizzabili non utilizzati** (magazzino invenduto) o servizi non ancora fruiti alla data dell'incasso incriminato e conferma che la rettifica va effettuata anche per i beni ammortizzabili (quinti o decimi); precisa che, per la **rettifica riferita all'anno dello sfioramento dei beni ammortizzabili o dei servizi non ancora fruiti (ad esempio il leasing), si opera in rapporto ai mesi residui (dodicesimi)**. Dalla citata corretta gestione della rettifica deriva la **quantificazione del costo ai fini delle**